

CAMERA DEI DEPUTATI N. 818

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**EMILIANI, BERLINGUER, ELIA, IOTTI, NAPOLITANO,
SPINI, BASSANINI, GIACOVAZZO, BECCHETTI, GALLIANI,
PAISSAN, BONSANTI, MAZZUCA, CORLEONE, TURRONI,
SARBATI, LENTI, GIACCO, UCCHIELLI, CALZOLAIO,
DUCA, CESETTI, GALDELLI, MARIANI, FERRANTE, COCCI**

Norme a sostegno del Rossini Opera Festival

Presentata il 1° luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro rappresenta un caso ancora raro — in Italia e non soltanto in Italia — di Festival musicale. Esso infatti è stato definito, anche a livello ministeriale, « Festival di ricerca », nel senso che le sue proposte spettacolari traggono vita direttamente dalla ricerca, storica e musicologica. Dal 1980 infatti il ROF riporta in scena o in concerto opere e musiche di Gioacchino Rossini considerate

perdute per sempre, comunque dimenticate e fuori repertorio da oltre un secolo, o incomplete e in versione poco attendibile. Tutte partiture che la Fondazione Rossini, essa pure pesarese, coi suoi musicologi ha rinvenuto, ricostruito e restituito in forma filologica e che va pubblicando in veste critica. Un'operazione esemplare quindi, per la quale si chiede il rifinanziamento del Rossini Opera Festival per il triennio 1996-1998.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al fine di assicurare la realizzazione del Rossini Opera Festival e di garantirne la continuità è assegnato all'Ente Festival un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1996 e, per gli anni 1997 e 1998, così come quantificato ai sensi del comma 3, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'Ente Festival è tenuto a trasmettere annualmente al Ministero per i beni culturali e ambientali i bilanci preventivo e consuntivo deliberati dagli organi di amministrazione competenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero del tesoro.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge relativamente agli anni 1997 e 1998 si provvede mediante rinvio alla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.